

COMUNE DI VILLASOR

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO

per l'erogazione dei contributi alle UTENZE NON DOMESTICHE al fine di ridurre l'onere TARI 2021 e attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività PER COVID-19, a valere sui fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, all'art. 39 del D.L.104/2020, e all'art. 6 del D.L. n. 73/2021

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha istituito il c.d. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al fine di contrastare gli effetti connessi all'emergenza COVID-19, prevedendo tra l'altro per i Comuni un ristoro riguardante il mancato gettito relativo ai tributi comunali IMU e TARI;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, col quale è stata stabilita, relativamente alla TARI, la perdita di gettito massima consentita, quantificata per il comune di Villasor in € 25.375,14;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 al comune di Villasor sono state trasferite risorse a valere sul Fondo funzioni fondamentali quale ristoro per eventuali minori entrate e/o maggiori spese per COVID 19, tra le quali all'interno del suddetto fondo sono comprese le minori entrate relative alla. TARI 2020;

CONSIDERATO che per l'annualità 2020 non sono state utilizzate le somme di cui al Fondone COVID 19 per le riduzioni e/o agevolazioni TARI 2020 per quelle utenze non domestiche soggette a chiusura e/o restrizioni e che la stessa quota non utilizzata del fondo menzionato è confluita nell'avanzo vincolato in seguito all'approvazione del rendiconto 2020 e che relativamente alla TARI questa ammonta ad €62.944,00;

CONSIDERATO che i comuni possono utilizzare i fondi previsti dai sopracitati decreti per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTO l'art.6 del D.L. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha previsto ulteriori dotazioni finanziarie per i comuni al fine di istituire ulteriori riduzioni TARI per le utenze non domestiche interessate da una sospensione o riduzione dell'attività economica per effetto di provvedimenti normativi e amministrativi adottati in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, pari ad € 25.375,14

DATO ATTO che relativamente all'annualità 2021 sono a disposizione €. 88.319,14 da destinare all'erogazione di contributi economici per le utenze TARI non domestiche, come previsto dalla deliberazione G.M. . 80 del 22/10/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. **80 del 22.10.2021** e n. **83 del 29/10/2021**, le quali stabiliscono:

- gli indirizzi per l'erogazione dei contributi alle utenze non domestiche;
- di destinare al finanziamento del presente Bando risorse per un ammontare pari a €88.319,14 a valere sui fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, all'art. 39 del D.L.104/2020, e all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- di demandare apposito incarico al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché proceda ad adottare con urgenza gli atti di competenza, ivi compreso l'atto di pubblicazione di idoneo avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali ulteriori allegati;

VISTA la delibera di **C.C. n. 10 del 30-03-2021** avente per oggetto "Approvazione Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023" esecutivo a termini di legge;

VISTA la delibera di **C.C. n.11 del 30-03-2021** avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023" e le successive variazioni esecutivi a termini di legge;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. **32 del 02/11/2021** che approva il presente Avviso, i relativi allegati e ne stabilisce i criteri di selezione;

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Villasor intende sostenere le attività commerciali ed artigianali del territorio comunale nonche' **tutti gli altri soggetti TARI** della categoria **non domestica** , stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a ristoro delle spese relative alla TARI 2021, di cui alle delibere sopra citate e come di seguito stabilito.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando e stanziata dall'Amministrazione Comunale di Villasor ammonta complessivamente a € 88.319,14di cui:

- €62.944,00 derivanti da applicazione di avanzo vincolato da legge (ex art. 106, D.L. 34/2020 ed ex art. 39 D.L 104/2020);
- €25.375,14 derivanti dal contributo statale ex art. 6, D.L. 73/2021;

Il contributo verrà ripartito tra i beneficiari, tenendo conto delle risorse totali destinate all'erogazione del contributo nonché al numero delle domande di contributo ricevute.

Qualora le risorse complessivamente stanziate non fossero sufficienti a garantire l'erogazione dei singoli contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione di seguito evidenziati, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare degli stessi, con l'obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto.

Qualora invece le somme stanziare dovessero risultare sufficienti ad erogare una percentuale di contributo superiore a quelle stabilite col presente avviso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare delle stesse, con l'obiettivo di erogare tutto l'importo stanziato, a beneficio di tutti gli aventi diritto e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato a Bando;

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse a fruire del contributo, ai sensi del presente Avviso, i soggetti iscritti al ruolo TARI che:

- sono iscritti tra le utenze non domestiche TARI del Comune di Villasor relativamente all'annualità 2021 ed in particolare:
 - per le attività avviate successivamente al 2019, essere iscritti al ruolo Tari con decorrenza successiva al 01/01/2020;
- sono regolarmente costituiti ed iscritti al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, sono regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda o, per le altre attività economiche/associazioni, risultino attive al momento della presentazione della domanda o ancora, per i liberi professionisti, essere iscritti all'albo professionale;
- svolgono un'attività economica rientrante in uno dei codici ATECO collegato all'attività economica svolta ai fini dell'agevolazione TARI.
- sono in regola con la normativa antimafia, in particolare attestano la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
- non sono in stato di scioglimento, liquidazione e non sono soggette a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non riportano condanne con sentenza passata in giudicato, e/o non sono destinatarie del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
- per le attività iscritte alla previdenza, essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al momento dell'erogazione del contributo.
- abbiano avuto nell'anno 2020 una riduzione del VOLUME D'AFFARI, o dei componenti positivi di reddito, rispetto all'anno 2019, certificabile dalle dichiarazioni IVA/ MODELLO REDDITI relative agli anni d'imposta 2019 e 2020. (Nel caso di soggetti esentati dalla presentazione di una dichiarazione fiscale, la dimostrazione del calo dei componenti positivi potrà essere dimostrata attraverso la presentazione dei bilanci regolarmente approvati, degli esercizi 2020/2019.)

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Villasor per le eventuali verifiche e valutazioni.

ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni di sostegno economico finanziabili ai sensi del presente Avviso possono ricomprendere le seguenti iniziative:

- erogazione di contributi per riduzione parziale o totale del tributo TARI 2021 a seguito di calo del VOLUME D'AFFARI, o dei componenti positivi di reddito, nell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

Il contributo verrà riconosciuto secondo una delle seguenti ed alternative modalità:

- a) a titolo di compensazione, per il tributo TARI ancora dovuto per l'annualità 2021
- b) a titolo di rimborso del tributo TARI dovuto per annualità 2021, nel caso la tassa fosse già stata pagata, in parte o totalmente.

ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo di cui al presente Avviso, i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di Villasor con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti al precedente articolo 2, secondo il "Modello allegato A – Domanda di ammissione al contributo per riduzione TARI – Utenze non domestiche – Annualità 2021", parti integranti e sostanziale del presente Avviso, accludendo i necessari ulteriori allegati a corredo della domanda stessa ed in particolare la documentazione resa dal titolare/legale rappresentante, nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il requisito economico/finanziario richiesto in capo all'istante.

Nello specifico è richiesta l'attestazione della riduzione del volume d'affari, o dei componenti positivi di reddito relativi all'anno 2020 rispetto al 2019, riduzione certificabile dalle dichiarazioni IVA/ MODELLO REDDITI relative agli anni d'imposta 2019 e 2020.

Nel caso di soggetti esentati dalla presentazione di una dichiarazione fiscale, la dimostrazione del calo dei componenti positivi potrà essere dimostrata attraverso la presentazione dei bilanci regolarmente approvati, degli esercizi 2020/2019.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale e di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo ragioneria@pec.comune.villasor.ca.it, e' ammessa la presentazione mediante consegna a mano al protocollo del comune per i soggetti non obbligati al possesso della casella di posta elettronica certificata (PEC). Le domande dovranno pervenire per effetto della riapertura dei **termini con decorrenza dal 23 novembre 2021 e fino al 26 novembre 2021 (ultimo giorno)**.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, anche digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A di cui sopra, dovrà essere corredata da:

- a. imposta di bollo, assolta e debitamente annullata ai sensi delle disposizioni normative previste del D.P.R. n. 642 del 1972 (qualora l'imposta di bollo non sia dovuta, occorre riportare, in luogo dell'apposizione della relativa marca, l'indicazione del caso di esenzione);
- b. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società¹;
- c. documentazione resa dal titolare/legale rappresentante nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il requisito economico/finanziario in capo all'istante utile alla commisurazione del valore complessivo del contributo massimo concedibile, come specificato nei successivi articoli.

¹ Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile.

Come previsto dallo stesso D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda.

Ciascun UTENTE può presentare domanda di contributo, avendone titolo, per ogni singola attività risultante dall'iscrizione camerale/all'albo artigiani/ albi professionali nonché dall'iscrizione al ruolo Tari 2021. Qualora risulti inviata più di una domanda per una stessa attività, sarà considerata valida quella regolarmente registrata per prima al protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 6 – NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Non potranno essere accolte le domande:

- a) Presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 5;
- b) Non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.
- c) Predisposte su modello difforme dall'allegato A di cui al precedente art. 5 o in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio).

Il Comune di Villasor non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La misura economica del presente Bando è da intendersi quale contributo per la riduzione totale o parziale della bolletta TARI 2021, il quale verrà ripartito tra i richiedenti beneficiari in relazione al numero delle domande pervenute nonché alla riduzione di fatturato/ricavi certificati per il periodo interessato. In particolare, il contributo verrà ripartito tra i beneficiari secondo i seguenti criteri:

- il valore **massimo del contributo erogabile** è stabilito nella percentuale del **60% dell'importo della bolletta TARI 2021** (escluso il contributo provinciale TEFA) e comunque per un importo non superiore ad € 1.000,00 in caso di incapienza delle risorse a disposizione
- il contributo massimo erogabile non potrà essere in ogni caso superiore al totale della bolletta TARI 2021

Il contributo sarà concesso ai richiedenti, sottoforma di compensazione del tributo TARI annualità 2021 o quale rimborso della stessa, nel caso questa fosse già stata pagata in parte o totalmente, tenendo conto delle risorse totali destinate all'erogazione del contributo stesso e al numero delle domande di contributo ricevute.

Per le attività iscritte al ruolo TARI con decorrenza 1/1/2020 il contributo erogabile è stabilito nella percentuale del **60% dell'importo della bolletta TARI 2021** (escluso il contributo provinciale TEFA) e comunque per un importo non superiore ad € 1.000,00 in caso di incapienza delle risorse a disposizione, il contributo massimo erogabile non potrà essere in ogni caso superiore al totale della bolletta TARI 2021

ARTICOLO 8 – CUMULO

Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale di Villasor.

Nel corso della fase istruttoria, l'ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta degli Uffici incaricati, in forma scritta o elettronica.

Qualora, uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive, assegnando un termine per la presentazione degli stessi.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La graduatoria provvisoria degli ammessi al finanziamento sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale, secondo le norme vigenti e secondo quanto previsto in materia di privacy.

Decorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di richiesta di riesame, la stessa diverrà automaticamente definitiva.

Gli importi indicati nella graduatoria finale devono intendersi quale “ammontare massimo concedibile”. Gli stessi, infatti, potranno essere ricalcolati in base a esigenze e risultanze emerse dall'attività istruttoria.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione Comunale disporrà per l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari.

Ai soggetti ammessi al finanziamento sarà data comunicazione scritta, tramite PEC/mail dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto.

Ogni eventuale volontà alla rinuncia al contributo riconosciuto dovrà pervenire via PEC al recapito indicato nel presente Avviso o mediante presentazione a mano al protocollo del comune .

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo concesso sarà compensato ad abbattimento del tributo TARI annualità 2021 o liquidato a mezzo bonifico quale rimborso dello stesso, nel caso il tributo sia già stato versato in parte o totalmente, esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A, al momento della presentazione della domanda e comunque nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate).

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini della partecipazione del presente bando, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni, nonché la documentazione, utile per l'attività di controllo prevista dalla normativa vigente e di cui al successivo Articolo 13;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) conservare l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000 contenute nelle domande di agevolazione.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente secondo le modalità di cui all'articolo 43 dello stesso D.P.R. 445/2000 ovvero consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

La ditta soggetta a controllo dovrà esibire la documentazione contabile a riprova dei dati dichiarati, in particolare potranno essere richieste le scritture contabili ai fini IVA (ad es. registri IVA). Nel caso di contribuenti aderenti a regimi speciali e semplificati (Forfettari), potranno essere richieste le fatture di vendita o i corrispettivi giornalieri.

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine perentorio di 3 giorni; in mancanza il procedimento non avrà seguito.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'uso di atto falso, dichiarazione mendace o rifiuto a fornire la documentazione richiesta, comportano la decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione ovvero l'integrale restituzione del contributo/agevolazione già ricevuto, nonché l'applicazione di sanzioni penali, ed in particolare:

- qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e

agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi. La sanzione, ordinariamente prevista dal codice penale all'articolo 483, è aumentata da un terzo alla metà.
- ai sensi dell'art. 495 del codice penale chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

ARTICOLO 14 – REVOCHE

Nelle ipotesi in cui l'irregolarità riscontrata integri le fattispecie di cui al precedente articolo 13, ovvero uso di atto falso, dichiarazione mendace o la stessa irregolarità sia correlata al rifiuto a fornire la documentazione probatoria richiesta, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'agevolazione concessa e conseguentemente di procedere con il recupero delle somme corrispondenti all'agevolazione goduta, con emissione di apposito avviso di accertamento, e le somme saranno maggiorate di sanzioni e interessi di legge.

In ogni caso si precisa che la revoca, di cui al presente Bando, non esime il soggetto dichiarante dalle responsabilità amministrative e penali previste dalla legge italiana in materia.

ARTICOLO 15 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

ARTICOLO 16– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il titolare del procedimento è il Comune di Villasor.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Per ogni informazione sulla procedura, rivolgersi alla Rag.ra Sandra Arisci - Tel. 070-9648023, email: sandra.arisci@comune.villasor.ca.it

ART. 17 – PUBBLICITA'

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Villasor e sul sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario di approvazione del presente atto.

Il presente Bando pubblico ed ogni altro avviso, atto o informazione relativi ad esso, sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Villasor : <http://comune.villasor.gov.it> nello spazio "notizie"

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i soggetti richiedenti sono tenuti a consultare costantemente la suddetta sottosezione di dettaglio, al fine di acquisire le informazioni necessarie per la ammissione alla misura agevolativa TARI.

Si precisa che nessuna comunicazione sulla procedura di cui all'oggetto verrà inviata direttamente ai singoli richiedenti, in quanto ogni obbligo o onere di informazione o comunicazione è assolto mediante la pubblicazione nel sito istituzionale del comune: <http://comune.villasor.gov.it> nello spazio "notizie", ad eccezione di quelle comunicazioni inerenti informazioni tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, che saranno oggetto di specifica comunicazione ai richiedenti interessati.

Art. 18 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Villasor che si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti, i quali pertanto non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Villasor, 02/11/2021

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Sandra Arisci)*